

Fatto e diritto

1. In data 7 novembre 2002, IA percorreva la strada statale 106, in direzione Crotone-Catanzaro, a bordo della sua autovettura, una Fiat 500, con le cinture di sicurezza allacciate, quando veniva investito da una Peugeot 106, DS e assicurata con la ... Assicurazioni S.p.a., oggi ... Assicurazioni S.p.a.

Il veicolo antagonista, infatti, operava una repentina manovra di svolta a sinistra, senza concedere la precedenza all'autovettura condotta da IA, il quale, all'esito del sinistro, riportava gravi lesioni alla propria integrità psicofisica.

2.1. Il conducente della Fiat 500 conveniva nel presente giudizio l'.. Assicurazioni S.p.a. e DS allo scopo di vedersi risarcito il danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'autovettura - non più riparabile - nonché dalle spese mediche sostenute, l'ulteriore pregiudizio patrimoniale scaturente dalla perdita della capacità specifica di lavoro, nonché - infine - il danno alla salute.

2.2. .. Assicurazioni, costituitasi in giudizio, non contestava la responsabilità del proprio assicurato, tanto è vero che dopo la notifica del libello introduttivo aveva versato la somma di € 110.000,00 - trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto -, ma si limitava a dedurre l'eccessività del *quantum debeatur* preteso da controparte.

2.3. DS non si costituiva, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, onde se ne deve dichiarare la contumacia.

3. I fatti, per come allegati dall'attore, non sono stati contestati dal convenuto costituito, e comunque risultano dimostrati in forza della comunicazione di notizia di reato con i relativi allegati redatta dall'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina e allegata agli atti di causa ad opera di parte attrice (all. n. 5).

DS e .. Assicurazioni S.p.a. sono, dunque, tenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti da IA.

4. Quanto alla determinazione dei pregiudizi da risarcire, occorre prendere le mosse dal danno patrimoniale.

4.1. Viene richiesto il ristoro dei danni conseguenti alla sostanziale distruzione dell'automobile FIAT 500 appartenente all'attore, quantificati nel valore dell'autovettura - da intendersi quale auto d'epoca -, stimato in € 2.500,00.

Nondimeno, non è stato prodotto alcun elemento probatorio volto a dimostrare il valore, contestato dalla compagnia convenuta, dell'autovettura, né - invero - è stato dimostrato che della stessa sia stato dismesso l'utilizzo.

La totale mancanza di supporto dimostrativo impedisce di risarcire tale voce di danno, non potendosi supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio con la valutazione equitativa del danno.

Infatti, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso

ammontare (da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI-L, ord. 19 dicembre 2011, n. 27447), ipotesi che non risulta configurata nel caso di specie.

4.2. IA domanda il ristoro delle spese mediche sopportate.

Il giudicante deve rilevare che, a sostegno della propria pretesa, l'attore ha prodotto in copia una congerie eterogenea di documenti di spesa che vanno da ricevute per ricariche telefoniche a tagliandi autostradali, da fatture alberghiere a biglietti ferroviari, da ricevute di ristoranti a fatture relative a visite riabilitative.

In nessuno degli atti di causa, tuttavia, è stato dedotto – neppure sommariamente – quando e perché siffatte spese siano state sopportate, né è stato indicato l'ammontare complessivo degli esborsi resisi necessari in conseguenza del sinistro.

Vi è, dunque, un difetto assoluto di allegazione, che evidentemente non può essere ovviato dall'esame, da parte del giudicante, del materiale prodotto, nel tentativo di identificare la funzione della spesa sostenuta e la sua connessione con l'incidente subito. Sta infatti all'attore, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., specificare la domanda formulata ed indicarne le ragioni giustificative, a garanzia del diritto di difesa di controparte ed al fine di porre il giudice nelle condizioni di valutare correttamente se ed in quale misura la pretesa agitata sia fondata.

Né appare significativa la non contestazione della pretesa risarcitoria da parte della compagnia convenuta. Ciò perché l'omessa allegazione dei fatti posti a supporto della domanda fa venir meno il possibile oggetto di una contestazione da parte del convenuto.

In conclusione, il mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere di allegazione in ordine al danno patrimoniale da spese mediche sopportate impone il rigetto della domanda risarcitoria, con riferimento alla voce *de qua*.

4.3. Nemmeno risulta dimostrato che IA, il quale all'epoca dei fatti aveva 72 anni, sicché vi è una presunzione logica che non fosse più un lavoratore ma pensionato, svolgesse la dedotta e contestata attività di farmacista.

Non vi è luogo, allora, al risarcimento del danno da perdita della capacità specifica di lavoro.

5. Venendo al danno non patrimoniale, la seconda consulenza tecnica – non contestata dalle parti e, anche per questo, ritenuta corretta dal giudicante – ha riscontrato nell'attore, quali conseguenze dell'incidente, *“frattura pluriframmentata scomposta 3 distale femore destro. Frattura del bacino con distasi della sinfisi pubica e lussazione femore sinistro. Frattura scapola sinistra”*. Secondo l'ausiliario del giudice, dalle lesioni è derivata al danneggiato un'inabilità temporanea totale per giorni 180, un'inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 100, con postumi permanenti incidenti nella misura del 34% sulla complessiva integrità psicofisica della vittima.

5.1. Occorre, a questo punto, procedere alla liquidazione del danno.

Questo giudicante condivide e fa quindi proprio l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, contenuto nei passaggi motivazionali che di seguito si riportano alla stregua dell'art. 118, disp. att. c.p.c.

“Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.

Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche nella sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suddetti termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza" (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

La liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito sarà, quindi, in questa sede unitaria, poiché la sofferenza lamentata è strettamente attinente alla lesione dell'integrità psiofisica.

In accordo con i più recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408), peraltro già anticipati da questo Ufficio giudiziario, venendo in rilievo un danno alla salute è opportuno utilizzare, quale criterio di liquidazione, quello del c.d. "punto tabellare", basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e recentemente aggiornate, le quali tengono in conveniente conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro.

Chiaramente, come già ritenuto in altre pronunzie di merito (Trib. Torino, 4 giugno 2009, n. 4297, in www.lex24.ilsole24ore.com), l'adozione dei criteri milanesi (che pure hanno l'innegabile pregio di rendere prevedibile il *quantum*

risarcitorio, favorendo in tal senso accordi stragiudiziali) non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di *“personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sotto dei valori minimi (e non solo oltre i massimi) laddove manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in assenza di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione non può essere intesa come «dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari» (così Cass. Sez. III n. 28423/2008)”*; dall'altro, *“di valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo (ad esempio lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all'onore ecc), tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum liquidato a titolo di danno non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla plurioffensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale”*.

Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli *standard* liquidatori delle tabelle, né può ritenersi che manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza e su base organica (dolore) e su base emozionale (sensazione spiacevole collegata al ricordo dell'accaduto).

Possono, dunque, applicarsi all'*estimatio* del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, senza necessità di alcuna correzione.

5.2. Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, la somma dovuta all'attore ammonta ad € 20.930,00 in moneta attuale [€ 91,00 x 180 giorni + (€ 91,00 x 100 giorni : 2)].

Tenendo conto che al momento della causazione del danno Ieraci Antonio aveva 72 anni, secondo le tabelle meneghine la somma dovuta a titolo di danno permanente da lesione all'integrità psicofisica ammonta ad € 142.432,00 in moneta attuale (valore del punto non patrimoniale: € 6.494,84; coefficiente demoltiplicatore: 0,645).

5.3. Su tali importi (in totale € 163.362,00), devalutati alla data dell'evento lesivo (7 novembre 2002) e quindi annualmente rivalutati, sono dovuti interessi al tasso legale sino alla data di pubblicazione della sentenza.

6. Dalla medesima somma, tuttavia, somma deve essere detratto quanto già pagato dalla compagnia convenuta, e cioè la somma di € 110.000,00, versata nel corso del giudizio in data 10 novembre 2004 ma non completamente soddisfattiva della pretesa attrice.

Allo scopo, occorre seguire il procedimento di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione: *“Qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ.*

(applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato; detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi)" (Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 2011, n. 6357).

7. Su tutte le somme liquidate a titolo di capitale, rivalutazione ed interessi sono dovuti ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di reale soddisfo.

8. Le spese di giudizio debbono gravare sulle parti soccombenti. Il pagamento operato dalla compagnia convenuta, infatti, è avvenuto solo dopo l'introduzione del giudizio ed in misura parziale, sicché l'instaurazione del giudizio da parte dell'attore si è appalesata necessaria per la tutela delle sue ragioni.

Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione dell'entità della condanna risarcitoria.

Anche le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio esperite, liquidate come da decreti del 16 novembre 2006 e del 21 gennaio 2010, debbono essere poste a carico dei convenuti.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra IA, DS ed .. Assicurazioni S.p.a., già .. Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nella contumacia di DS, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte

- in parziale accoglimento della domanda proposta da IA, DS e .. Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di IA e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 163.362,00 in moneta attuale, oltre ad interessi da calcolarsi al tasso legale sulla somma devalutata (in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo) al 7 novembre 2002 e quindi annualmente rivalutata, e decorrenti dalla medesima data del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza; da tale somma va detratto l'importo di € 110.000,00, versato da .. Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in data 10 novembre 2004, secondo il procedimento indicato al § 6. della parte motiva della presente sentenza;
- condanna DS e ... Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di IA, di interessi al tasso legale su tutte le somme liquidate dalla presente sentenza a titolo di capitale, interessi e rivalutazione, dalla data di pubblicazione della sentenza sino a quella di effettivo soddisfo;
- condanna DS e ... Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di IA, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 8.704,14, di cui € 947,14 per esborsi, € 2.957,00 per

diritti ed € 4.800,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;

- pone definitivamente a carico di DS e .. Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra di loro, le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate come da decreti del 16 novembre 2006 e del 21 gennaio 2010.

Catanzaro, li 29 marzo 2012

Il Giudice
dott. Francesco Tallaro